N. **5995-6200-6701**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 7 marzo 2001

(Relatore: **COLUCCI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 5995, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, GIANNATTASIO, ALBANESE, BAMPO, PISCITELLO, ANTONIO RIZZO, RUFFINO

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per servizio di prima categoria

Presentata il 6 maggio 1999

n. 6200, d'iniziativa del deputato CREMA

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per servizio di prima categoria

Presentata il 2 luglio 1999

n. 6701, d'iniziativa del deputato STELLUTI

Introduzione dell'articolo 3-*bis* della legge 8 agosto 1991, n. 261, in materia di accompagnatori dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 24 maggio 2000

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 5995, 6200 e 6701 si vedano i relativi stampati.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scioglimento delle Camere ha impedito l'approvazione di un provvedimento di alta valenza morale e sociale, legittimamente « reclamato » dai grandi invalidi di guerra e di servizio in considerazione delle difficoltà operative verificatesi nella fruizione del servizio degli accompagnatori anche alla luce della riforma del servizio militare di leva, che prevede una progressiva « professionalizzazione » del personale militare. Ricordo che la Commissione lavoro pubblico e privato ha avviato l'esame del provvedimento il 19 ottobre 1999, deliberando nella stessa seduta di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari. Tale relazione è stata trasmessa alla fine di maggio del 2000, per cui la Commissione ha potuto riprendere i lavori a partire da tale momento. A ciò bisogna aggiungere che la discrepanza rilevata tra i dati forniti dal sottosegretario Rivera nel corso di un'audizione e i dati contenuti invece nella relazione tecnica relativamente al numero dei grandi invalidi per servizio ha indotto la Commissione ad un ulteriore supplemento di istruttoria. Quindi, dopo l'audizione di un rappresentante del Ministero del tesoro, si è proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto che, alla luce dei dati e delle informazioni acquisiti in sede istruttoria, ha predisposto un testo unificato adottato come testo base e poi approvato dalla Commissione con lievi modifiche volte a recepire il parere della V Commissione. Tengo ad evidenziare che il testo approvato dalla Commissione, dovendosi mantenere nei limiti delle disponibilità finanziarie, ha ridimensionato, rispetto alle proposte di legge iniziali, le provvidenze ai grandi invalidi. Difatti la legge finanziaria per il corrente anno ha stanziato, per le finalità previste dal provvedimento, 10 miliardi di lire per il 2002 e 20 miliardi per il 2003.

Partendo da questo dato di fatto, la Commissione si è orientata nel senso di concedere l'indennità intera ai grandi invalidi in condizioni di maggior bisogno, riservando ai casi meno gravi un trattamento economico ridotto.

Ricordo che le Commissioni I, IV e XII hanno espresso un parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni scrupolosamente recepite dalla XI Commissione.

Desidero ringraziare il sottosegretario al tesoro e i suoi collaboratori per la disponibilità manifestata nel coadiuvare il Comitato ristretto nella stesura del testo, concorrendo alla soluzione delle questioni di maggior tecnicità.

In considerazione delle legittime aspettative dei soggetti interessati, ritengo necessario che il prossimo Parlamento, a prescindere dalla sua composizione, porti a compimento il lavoro iniziato nella XIII legislatura, permettendo ai grandi invalidi di sopperire al venir meno del servizio dell'accompagnatore militare.

CONTENUTO DELL'ARTICOLATO

L'articolo 1, comma 1, nel riformulare il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, prevede il riconoscimento in favore dei pensionati affetti da determinate invalidità del diritto ad un accompagnatore militare o del servizio civile. Analogo beneficio viene riconosciuto ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da determinate invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, a decorrere dal 1º luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi invalidi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fruiscono di un accompagnatore militare o del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità. Il successivo comma 3 dispone che a tale assegno non si applica, per il biennio 2002-2003, l'adeguamento automatico previsto per i trattamenti pensionistici di guerra.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo rimette ad un apposito decreto del Ministro della difesa il compito di accertare il numero degli assegni corrisposti, alla data del 30 novembre 2002, in sostituzione dell'accompagnatore e di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata in vigore del provvedimento ed ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assicurarlo. L'entità del citato assegno è determinata nella misura di lire 1.700.000 mensili ovvero, per determinate categorie di invalidi, in misura ridotta al 50 per cento.

L'articolo 2, recante la clausola di copertura finanziaria, dispone che all'onere derivante dal provvedimento, valutato in lire 10 miliardi per il 2002 e in lire 20 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

COLUCCI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo siano premesse le parole: « Ove spettanti nell'ambito delle risorse disponibili »;

l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato nella misura massima di lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

ART. 1.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis)*; B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori di cui al comma 1, ai grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-*bis)* della tabella E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare o del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità.

3. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. Entro il 30 novembre 2002, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali gli enti preposti non siano in grado di assicurarlo. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti da infermità ascritte alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-*bis)* della tabella E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a lire 1.700.000 per dodici mensilità e per i soggetti con infermità ascritte alle lettere B), numero 1); C), D), ed E) numero 1), della medesima tabella E, tale assegno verrà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

5. Alla liquidazione dell'assegno di cui al comma 4 provvedono i competenti uffici provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella mi-

sura massima di lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-5995A
Lire 500